



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

## **DECRETO DELEGATO 30 luglio 2015 n.122**

*(Ratifica Decreto Delegato 28 aprile 2015 n.56)*

### **Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto il Decreto Delegato 28 aprile 2015 n.56 – “Riordino ed aggiornamento delle imposte di bollo” - promulgato:*

*Visto l'articolo 18 della Legge 25 luglio 2003 n. 99;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.21 adottata nella seduta del 21 aprile 2015;*

*Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 23 luglio 2015;*

*Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.21 del 23 luglio 2015;*

*Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 28 aprile 2015 n.56 così modificato a seguito dell'emendamento approvato dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:*

## **RIORDINO ED AGGIORNAMENTO DELLE IMPOSTE DI BOLLO**

### **CAPO I**

#### **FINALITÀ E MODALITÀ DI RISCOSSIONE**

##### **Art.1**

*(Finalità ed ambito di applicazione)*

1. Il presente decreto delegato raccoglie, aggiorna ed uniforma gli importi dell'imposta di bollo fissa dovuta sugli atti civili ed amministrativi, pubblici e privati, sui provvedimenti, sulle dichiarazioni, sui certificati, sui registri, sulle domande e sui documenti di ogni tipo, fatto salvo quanto previsto da leggi e decreti emessi in speciali materie e dal Decreto Delegato 7 novembre 2014 n.186.

2. Il presente decreto delegato raccoglie, altresì, alcune disposizioni relative ad imposte di bollo progressive e proporzionali e chiarisce ed uniforma le disposizioni per i diritti d'ufficio, anche indicati come diritti erariali o di pratica o di segreteria.

##### **Art. 2**

*(Modalità di riscossione dell'imposta di bollo)*

1. Tutte le imposte di bollo possono essere riscosse, fatto salvo quanto previsto in relazione alle cambiali ed ad altri effetti di commercio, mediante applicazione di marche da bollo o in modo

virtuale, mediante il pagamento in denaro dell'importo all'Ufficio del Registro e Conservatoria o ad altri uffici ed enti pubblici o a gestori di pubblici servizi o a soggetti autorizzati alla riscossione, in base alle disposizioni vigenti e, ove necessario, dalle direttive impartite con delibera del Congresso di Stato.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, ove non diversamente previsto, anche in relazione alla riscossione di diritti d'ufficio, indipendentemente dalla denominazione degli stessi, dovuti ad organi, enti ed uffici pubblici nonché di altri tributi, comunque qualificati, che assorbono o integrino l'imposta di bollo.

## CAPO II

### ATTI SOGGETTI AD IMPOSTA DI BOLLO FISSA NELLA MISURA ORDINARIA

#### **Art. 3**

*(Atti soggetti ad imposta di bollo fissa nella misura ordinaria)*

1. Fatto salvo quanto previsto per la riscossione virtuale degli atti sottoposti a registrazione, ai sensi del Decreto Delegato 7 novembre 2014 n. 186, agli atti e documenti elencati nel presente articolo è applicata l'imposta di bollo fissata nella misura ordinaria di € 10,00 ogni quattro facciate:
  - a) gli originali, le copie conformi e gli estratti degli atti notarili;
  - b) gli originali, le copie conformi e gli estratti degli atti del notaio ad acta stipulati nell'interesse dei privati;
  - c) gli originali e le copie conformi delle scritture private contenenti negozi giuridici, convenzioni;
  - d) gli originali e le copie conformi delle dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano e si documentano rapporti giuridici di ogni genere;
  - e) gli originali e le copie conformi di ogni specie di perizie, constatazioni, inventari, statuti e regolamenti in genere, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 1;
  - f) le petizioni, le denunce, i ricorsi e le memorie nei procedimenti amministrativi ed in via stragiudiziale presentate ad uffici, enti ed organi pubblici;
  - g) gli atti, i duplicati, i certificati, le dichiarazioni, le attestazioni, le concessioni, le autorizzazioni, i permessi ed altri simili documenti, anche per estratto, rilasciati da uffici, enti ed organi pubblici;
  - h) le copie conformi, ad uso privato, degli atti e delle decisioni, anche per estratto, della Reggenza, del Consiglio Grande e Generale, del Congresso di Stato, del Consiglio dei XII e delle Commissioni;
  - i) le note di iscrizione, trascrizione ed annotamento ipotecario e le domande di voltura ed annotamenti catastali;
  - l) i certificati ipotecari;
  - m) i certificati, le dichiarazioni, le attestazioni e le copie conformi di documenti rilasciati da autorità ecclesiastiche e Ministri del culto quando siano destinati ad usi civili ed amministrativi;
  - n) gli originali e le copie conformi dei protesti cambiari;
  - o) le pagine dei repertori notarili;
  - p) le istanze per concorrere ad aste pubbliche;
  - q) gli avvisi di asta privata;
  - r) le scritture o domande per contratti tipo, per abbonamento o somministrazione fra chiunque abbia l'esercizio di stabilimenti per la produzione o la distribuzione di acqua, gas, energia elettrica ed i privati utenti;
  - s) gli atti di consenso per minori a viaggiare ed al rilascio di patente di guida, carta d'identità, licenza di caccia, pesca o similari;
  - t) i certificati penali, dei carichi pendenti e del casellario giudiziario.

**CAPO III**  
**ATTI SOGGETTI AD IMPOSTA DI BOLLO FISSA IN MISURA**  
**DIVERSA DA QUELLA ORDINARIA**

**Art. 4**

*(Atti soggetti ad imposta di bollo fissa in misura diversa da quella ordinaria)*

1. I successivi articoli del presente Capo individuano gli atti, i duplicati, i certificati, le dichiarazioni, le attestazioni, le concessioni, le autorizzazioni, i permessi ed altri simili documenti rilasciati da uffici, enti ed organi pubblici in relazione ai quali l'ammontare dell'imposta di bollo fissa sia stabilito in misura diversa da quella ordinariamente prevista all'articolo 3, comma 1, lettera g).

**Art.5**

*(Atti in materia di stato civile ed anagrafe)*

1. Sono assoggettati all'imposta di bollo nella misura prevista per ciascuno di essi, i seguenti atti in materia di stato civile ed anagrafe:

- a) stato di famiglia originario € 15,00;
- b) atti, certificati ed estratti in materia di stato civile ed anagrafe € 3,00.

2. In relazione alle pubblicazioni di matrimonio e/o alle pratiche necessarie a contrarre matrimonio in Repubblica è dovuta un'imposta onnicomprensiva di € 50,00 che assorbe le imposte di bollo relative a certificati, atti, dichiarazioni sostitutive e documenti di ogni genere emessi e prodotti ai fini del procedimento. L'imposta è assolta all'atto della presentazione della domanda di avvio del procedimento.

**Art.6**

*(Atti dei Corpi di Polizia)*

1. Sono assoggettati all'imposta di bollo nella misura prevista per ciascuno di essi, i seguenti atti emessi dai Corpi di Polizia:

- a) in materia di licenze di caccia:
  - 1. libretto: € 20,00;
  - 2. permesso: € 30,00;
- b) in materia di porto d'armi per uso sportivo:
  - 1. libretto: € 20,00;
  - 2. rinnovo annuale: € 10,00;
- c) in materia di esportazione temporanea di armi:
  - 1. per privati:
    - 1.1. domanda: € 10,00,
    - 1.2. autorizzazione: € 20,00;
  - 2. per armerie:
    - 2.1. domanda e autorizzazione: complessivi € 5,00;
- d) contrassegno di invalidità temporaneo o permanente: € 5,00;
- e) permesso di sosta nelle aree riservate ai residenti: € 5,00.

**Art.7**

*(Vidimazione di registri e biglietti)*

1. E' assoggettata all'imposta di bollo di seguito stabilita, la vidimazione dei seguenti atti:

- a) registro per armi: € 10,00 per registro;
- b) registro dei trattamenti di campagna: € 10,00 per registro;

- c) registri e libri contabili o commerciali che devono essere presentati all'Amministrazione Finanziaria per la vidimazione: € 5,00 ogni cento facciate o frazione di cento;
- d) vidimazione o timbratura di biglietti per le lotterie, per i concorsi a premi e per l'ingresso ad eventi e manifestazioni: € 5,00 ogni 1.000 biglietti.

### **Art. 8**

*(Altri atti e documenti)*

1. Sono assoggettati all'imposta di bollo nella misura prevista per ciascuno di essi, i seguenti atti:
  - a) tipi, disegni, planimetrie, modelli, piani, dimostrazioni grafiche ed altri lavori degli ingegneri, architetti, geometri, periti e tecnici, disegnatori in genere: € 5,00;
  - b) ricevute bancarie, ordini di pagamento e documenti similari: € 2,00;
  - c) visti turistici: € 5,00.
  - c-bis) originali e copie conformi di ogni specie di descrizioni tecniche e perizie richiesti da uffici, enti ed organi pubblici nell'ambito di procedimenti amministrativi: € 10,00 per ogni atto.
2. In relazione al rilascio di certificati CITES è dovuta una imposta onnicomprensiva di € 30,00 che assorbe le imposte di bollo relative a certificati, atti, dichiarazioni sostitutive e documenti di ogni genere emessi e prodotti ai fini del procedimento. L'imposta è assolta all'atto della presentazione della domanda di rilascio dei predetti certificati CITES.

## CAPO IV

### ATTI SOGGETTI AD IMPOSTA DI BOLLO PROGRESSIVA E PROPORZIONALE

### **Art. 9**

*(Imposta di bollo sulle denunce d'eredità)*

1. Le denunce di eredità sono soggette all'imposta di bollo nella misura dello 0,1% da applicare sull'ammontare complessivo dell'attivo netto ereditario con un minimo di € 10,00.

### **Art. 10**

*(Imposta di bollo sulle cambiali ed altri effetti di commercio)*

1. L'imposta di bollo proporzionale sulle cambiali ed altri effetti di commercio, qualunque sia la scadenza del titolo, è stabilita in € 6,00 ogni € 1.000,00 o frazione di € 1.000,00.
2. Tale imposta, su cambiali ed altri effetti di commercio creati nello Stato e pagabili all'estero, oppure su tali titoli provenienti dall'estero, solo allorquando questi ultimi siano assoggettati a regolare imposta di bollo nel paese di origine, è ridotta alla metà.
3. Le modalità di riscossione dell'imposta sono disciplinate dagli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26 della Legge 29 ottobre 1981 n. 86.

### **Art. 11**

*(Imposta di bollo di quietanza)*

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12 del Decreto 30 ottobre 2003 n.143, le ricevute di importo superiore a € 100,00 quando non portino discarico di somme dovute in forza di contratto scritto, sono soggette all'imposta di bollo nella misura dell'1,50%.

2. L'imposta di bollo è a carico della parte liberata, con la sola eccezione dei pagamenti a carico dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico allargato, nel qual caso l'imposta è addebitata al creditore.

#### **Art. 12**

*(Titoli azionari ed obbligazionari nominativi)*

1. I titoli azionari ed obbligazionari nominativi emessi dalla società e da qualsiasi altro ente, consorzio o persona giuridica, sono soggetti alla seguente imposta di bollo:

- a) fino a € 1,00 di capitale nominale del titolo: € 0,05;
- b) oltre € 1,00 fino a € 10,00 di capitale nominale del titolo: € 0,10;
- c) oltre € 10,00 fino a € 50,00 di capitale nominale del titolo: € 0,20;
- d) oltre € 50,00 fino a € 100,00 di capitale nominale del titolo: € 0,40;
- e) oltre € 100,00 fino a € 500,00 di capitale nominale del titolo: € 0,50;
- f) oltre € 500,00 fino a € 2.500,00 di capitale nominale del titolo: € 1,00;
- g) oltre € 2.500,00 fino a € 5.000,00 di capitale nominale del titolo: € 2,00;
- h) oltre € 5.000,00 fino a € 25.000,00 di capitale nominale del titolo: € 4,00;
- i) oltre € 25.000,00 fino a € 50.000,00 di capitale nominale del titolo: € 8,00;
- l) oltre € 50.000,00 di capitale nominale del titolo: € 10,00.

2. L'imposta di bollo è dovuta per ogni titolo.

#### CAPO V

#### COPIE CONFORMI, DOMANDE E DICHIARAZIONI

#### **Art.13**

*(Copie conformi)*

1. Le copie conformi sono soggette alle seguenti imposte di bollo:

- a) per copie conformi di atti e documenti per i quali sia prevista imposta di bollo fissa a mente dei superiori Capi II e III o di norme speciali: imposta di bollo nella medesima misura stabilita per gli originali;
- b) per copie conformi di atti e documenti per i quali sia prevista imposta di bollo progressiva o proporzionale a mente del superiore Capo IV o di norme speciali: imposta di bollo di € 10,00 ogni quattro facciate.

#### **Art.14**

*(Domande)*

1. Sono assoggettate all'imposta di bollo di € 10,00 ogni quattro facciate le domande, istanze e richieste presentate agli uffici, enti ed organi pubblici per l'avvio di un procedimento amministrativo su istanza di parte, fatto salvo che norme speciali prevedano un diverso importo dell'imposta.

#### **Art. 15**

*(Dichiarazione sostitutiva di certificazione)*

1. La dichiarazione sostitutiva di certificazione è assoggettata all'imposta di bollo nella misura di € 10,00 a prescindere dal numero dei certificati sostituiti.

2. Nel caso in cui la dichiarazione sostituisca certificati in relazione ai quali l'imposta di bollo prevista dai superiori Capi II e III o da norme speciali sia complessivamente inferiore ad € 10,00, si applica tale minore imposta.

3. Nel caso in cui la dichiarazione sostituisca certificati esenti dall'imposta di bollo, la dichiarazione è esente dall'imposta e dagli eventuali diritti d'ufficio, comunque denominati, previsti.

**Art.16**

*(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)*

1. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è assoggettata all'imposta di bollo nella misura di € 10,00.

**CAPO V-bis**

**ATTI ESENTI DALL'IMPOSTA DI BOLLO**

**Art.16-bis**

*(Atti esenti dall'imposta di bollo)*

1. Fatte salve le disposizioni contenute in norme speciali, sono esenti dall'imposta di bollo:

- a) gli atti, i certificati, le dichiarazioni, le attestazioni ed i documenti in genere redatti o rilasciati, in originale, in copia conforme o per estratto, da Unità Organizzative, Aziende Autonome di Stato ed Enti del Settore Pubblico Allargato nonché da organi dello Stato, nell'interesse esclusivo dello Stato e dell'Amministrazione Pubblica o relativi all'applicazione delle leggi tributarie, delle leggi in materia di ordinamento contabile pubblico, delle leggi in materia di riscossione, mediante ruolo, di tasse, imposte, tributi, sanzioni ed ogni altra entrata di spettanza dell'Ecc.ma Camera, di Aziende Autonome di Stato e di Enti del Settore Pubblico Allargato, delle leggi in materia di espropriazione per cause di pubblica utilità;
- b) le domande, le istanze e le richieste indirizzate al Consiglio Grande e Generale e/o all'Ecc.ma Reggenza;
- c) gli atti, i documenti, i provvedimenti e le sentenze nei procedimenti in materia penale, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 49 e 50 della Legge 29 ottobre 1981 n.86 e successive modificazioni;
- d) le domande e la relativa documentazione per l'iscrizione nelle liste di avviamento al lavoro e nelle graduatorie per l'insegnamento e gli atti, i documenti e le decisioni relativi alle controversie presso la Commissione Permanente Conciliativa e la Commissione di Disciplina in materia, rispettivamente, di lavoro privato e pubblico;
- e) gli atti, le liste, le schede, i ricorsi, le decisioni e in genere qualsiasi documento concernente l'esercizio di diritti elettorali e di democrazia diretta;
- f) le domande, gli atti e i documenti richiesti per l'ammissione alle strutture sanitarie, socio-sanitarie ed assistenziali pubbliche;
- g) le domande, gli atti e i documenti necessari per l'ammissione, la frequenza e gli esami nelle Scuole e le pagelle, gli attestati ed i diplomi rilasciati dalle Scuole medesime;
- h) le domande, i certificati, i documenti ed i ricorsi in materia di previdenza e sicurezza sociale;
- i) le quietanze e le bollette di pagamento di imposte, le tasse, i diritti d'ufficio ed erariali riscossi da Unità Organizzative, Aziende Autonome di Stato ed Enti del Settore Pubblico Allargato;
- l) le domande e la relativa documentazione per l'arruolamento nei corpi militari volontari della Repubblica;
- m) i fogli dei repertori tenuti dal Notaio ad Acta, dall'Archivio Pubblico e dalla Cancelleria del Tribunale;
- n) le ricette, i certificati ed i referti di medici, veterinari, farmacisti e sanitari;
- o) gli atti giudiziari relativi allo Stato Civile, qualora siano promossi d'ufficio.

CAPO VI  
NORME FINALI

**Art.17**  
*(Diritti di ufficio)*

1. Qualora gli atti, i certificati, le dichiarazioni, le attestazioni, le concessioni, le autorizzazioni, i permessi e gli altri simili documenti emessi da uffici, enti ed organi pubblici e previsti nei superiori articoli siano rilasciati in esenzione dall'imposta di bollo, sono dovuti diritti di ufficio dell'ammontare di € 2,00 per ciascun documento.

**Art. 18**  
*(Norme finali, transitorie e abrogazioni)*

1. Con regolamento del Congresso di Stato sono stabilite le tariffe relative ai servizi di asporto, trasporto e custodia di beni pignorati o sequestrati dal Tribunale.

2. Sono abrogati:

- a) gli articoli 19, 20, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 della Legge 29 ottobre 1981 n. 86;
- b) gli articoli 13 e 14 della Legge 25 luglio 2003 n.99;
- c) gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, e 8 del Decreto 30 ottobre 2003 n.143;
- d) il Decreto 6 agosto 2003 n.104;
- e) il Decreto Delegato 24 maggio 2010 n. 92.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 luglio 2015/1714 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Andrea Belluzzi – Roberto Venturini*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Gian Carlo Venturini*